

Segnalazione certificata di agibilità – SCA

Il dlgs 222/2016 ha modificato l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ha sostituito il vecchio certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità. La segnalazione certificata agibilità è uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel campo dell'edilizia perché attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di **sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico** di un immobile e dei relativi impianti.

La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata **entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori** attraverso il portale SUE.

La segnalazione certificata di agibilità non viene più rilasciata dal Comune ma è il **tecnico abilitato** a certificare la presenza delle condizioni di agibilità dell'immobile, assumendosi la totale responsabilità in caso di dichiarazione falsa o di errori presenti nella documentazione.

La **mancata presentazione** della segnalazione certificata di agibilità, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, comporta l'applicazione della **sanzione** amministrativa pecuniaria da **euro 77 a euro 464** (art. 24, comma 3).